

# Giustizia *Giusta*

Periodico dell'Associazione per la Giustizia e il Diritto "Enzo Tortora" - Onlus

ANNO XXVI n. 1 • NUOVA SERIE • DICEMBRE 2019  
Redazione: Via Maria Pezzè Pascolato, 51 • 00135 • www.giustiziagiusta.net  
Sped. in abb. post. D.L. 353/2003 (conv. in Legge 27/02/2004 n. 46) - art. 1 - comma 2 - DCB Roma

## **FINE PROCESSO... MAI**

Dal 1° gennaio 2020 è entrata in vigore la riforma sulla prescrizione. La prescrizione si fermerà dopo la sentenza di primo grado: salterà l'estinzione per eccesso di durata in appello e in Cassazione. Lo stop della prescrizione dopo il primo grado potrebbe mettere a rischio l'efficienza degli uffici giudiziari perché li graverà di circa 30mila procedimenti in più ogni anno, con esiti più pesanti sulle Corti dove la percentuale di prescrizioni è maggiore. È concreta la possibilità che si allunghino i tempi dei processi, che in appello in media già durano due anni e tre mesi. Il Ministro della Giustizia Bonafede ha presentato come obiettivo auspicabile il processo lungo nove anni nei tre gradi di giudizio, senza nemmeno rendersi conto che parla di un tempo enorme della vita di una persona. Il rischio è quello di allungare i processi all'infinito e nella sostanza non fare giustizia. Sia l'imputato che assisterebbe ad un processo senza fine, sia la parte offesa, che aspetterebbe all'infinito di essere risarcita, finirebbero nel tritacarne della lungaggine giudiziaria e rimarrebbero vittime di un sistema che, non ci stancheremo mai di ripeterlo, andrebbe riformato indicando i magistrati ad essere più veloci. Una delle riforme più insensate proposte in materia di giustizia al punto da far rimpiangere il codice Rocco degli anni '30 al giurista e accademico Franco Coppi, che in una intervista rilasciata al "Foglio" lo ha definito garante di maggiori garanzie rispetto il sistema attuale.



**FIRMA  
IL TUO**

**5xmille**  
Codice Fiscale 97069140586

**Giustizia *Giusta***  
*Aiutateci a difendervi!*

Balaban Catalin Vasile, nato a Comanesti (Romania) il 29.1.1987, è stato condannato per concorso in omicidio dal Tribunale di Forlì - Ufficio G.I.P. con sentenza emessa in data 3.4.2014; tale decisione è stata confermata dalla Corte d'Appello di Bologna divenuta irrevocabile in data 20.5.2016. Per l'effetto, in data 27.5.2016, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì emetteva ordine di esecuzione per la carcerazione in relazione alla pena da espriare di anni 30 di reclusione che il condannato stava scontando, in continuità con la custodia cautelare, presso la Casa Circondariale della Dozza in Bologna.

Successivamente, la stessa Procura della Repubblica emetteva provvedimento di trasferimento del detenuto in Romania, ritenendo sussistenti i requisiti di legge ex art. 5 D. Lgs. n° 161/2010 ovvero ex art. 4 Decisione Quadro 2008/909/JHA al fine di fargli espriare la pena nel Paese di origine.

Orbene nel lungo periodo detentivo, Balaban ha sfruttato, lodevolmente, tutte le opportunità concesse dal sistema penitenziario, per l'effetto accedendo a quella funzione rieducativa prevista dalla Costituzione; nello specifico, il prevenuto si è iscritto all'Università di Bologna conseguendo la Laurea in Storia, Classe L-42, superando i diversi esami con ottimo profitto, essendosi peraltro iscritto in data 19.12.2018 al corso di Laurea

# La giustizia di cartapesta

di Gabriele Bordoni

Magistrale in Scienze Storiche e Orientalistiche.

Inoltre, Balaban vanta ottimi risultati in ambito lavorativo presso la F.I.D. (Fare Impresa in Dozza) che ha inviato a suo tempo al Tribunale di Sorveglianza di Bologna un attestato di merito in cui viene precisato che il detenuto "svolge proficuamente il compito di montatore meccanico, inquadrato professionalmente nel Contratto Nazionale di Lavoro delle Aziende Metalmeccaniche. Il Sig. Balaban svolge quotidianamente, con affidabilità, lavori di montaggio meccanico impegnativi, sulla base di indicazioni da disegno tecnico, seguendo le indicazioni dei tutor, presenti giornalmente in FID... Nella attività quotidiana di FID Balaban è uno dei soggetti più collaborativi... Insomma, Balaban si è sforzato nel mettere in pratica uno dei messaggi principali che i tutor trasmettono quotidianamente in FID e cioè la differenza tra lo "stringi bulloni" (che si limita ad eseguire manualmente il lavoro) e il "montatore meccanico" (che ragiona continuamente, cercando di capire quello che sta facendo)... È nostra intenzione, quando si verificheranno le condizioni, inserire Catalin Vasile Balaban in una azienda esterna, perché riteniamo che abbia tutte le disposizioni per portare a buon fine il percorso iniziato in FID".

Infine, anche dal punto



Catalin Vasile Balaban

di vista sportivo, Balaban ha partecipato attivamente a tutte le iniziative messe a disposizione dalla Casa Circondariale, in primis il Rugby, militando nel Giallo Bologna; tanto è vero che il condannato è stato sempre destinatario di valutazioni positive da parte della struttura penitenziaria che lo ospita. Anche il Garante per i diritti delle persone private della libertà personale ha recentemente espresso una propria valutazione in ordine all'"opportunità di valorizzare la continuità del percorso rieducativo intrapreso consentendo la prosecuzione dell'espiazione nelle attuali modalità, anche risultando il dissenso espresso della persona detenuta in questione circa la prosecuzione dell'espiazione nel Paese di origine".

Di contro, il trasferimento dell'esecuzione della pena in Romania che ora il P.M. vorrebbe praticare interromperebbe bruscamente tutte queste risocializzanti attività intraprese dal condannato, ponendosi così in contrasto con il principio costituzionale della funzione rieducativa della pena, sancito dall'art. 27 della nostra Carta Fondamentale per il quale "le pene [17 ss. c.p.] non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato", risultando evidente e seriamente incontestabile come l'esecuzione della pena in Romania andrebbe a compromettere (anzi, di fatto azzererebbe) il predetto principio al quale invece è imprescindibile attenersi.

Del resto, con l'approvazione della Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate (ratificata dall'Italia con la Legge n° 334/1988), il Consiglio d'Europa ha previsto una procedura di trasferimento applicabile da tutti gli Stati, anche se non aderenti al Consiglio d'Europa, per l'esecuzione della sentenza nel Paese d'origine della persona condannata in cui essa ha i propri interessi affettivi e lavorativi e in cui possono meglio essere perseguiti proprio la finalità rieducativa ed il processo di reinserimento nel contesto sociale di appartenenza e tali condizioni non ricorrono nel caso di Balaban che, di contro, impone l'espiazione in Italia proprio per rispetto di quelle finalità.

Il Consiglio dell'Unione Europea nell'approvare la Decisione Quadro 2008/909/GAI relativa al reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure private della libertà ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, recepita in Italia con D. Lgs. n° 161/2010, rivolta esclusiva-

mente ai Paesi Membri dell'Unione Europea, prevede altresì una procedura di trasferimento semplificata, basata sulla presunzione che il luogo di origine del condannato sia, salva prova di radicamento altrove, quello ove egli intrattiene legami sociali, familiari, culturali e linguistici e quindi il più favorevole alla sua rieducazione; ma quella presunzione è agevolmente superata nel caso in esame, posto peraltro che il condannato non ha più alcun legame con il Paese di origine.

D'altra parte, la legge citata prevede all'art. 4 che la trasmissione all'estero è disposta, sempre che ricorrano le condizioni previste dall'art. 5, ad opera del P.M. presso il giudice indicato all'art. 665 c.p.p. solo quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza all'estero ha lo scopo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata; b) il reato per il quale è stata emessa la sentenza di condanna è punito con una pena della durata massima non inferiore a tre anni; c) la persona condannata si trova nel territorio dello Stato o in quello dello Stato di esecuzione; d) la persona condannata non è sottoposta ad altro procedimento penale o non sta scontando un'altra sentenza di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza, salvo diverso parere dell'autorità giudiziaria competente per il procedimento penale in corso o per l'esecuzione ed è allora evidente che, nel caso di specie, non ricorre la condizione di cui alla ridetta lettera a), ossia lo scopo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata. Balaban in Italia ha da tempo abbracciato un percorso teso alla rieducazione in vista di quel reinserimento, attraverso contegni tangibili e qui documentati mentre, al contrario, in Romania quel reinserimento risulterebbe non soltanto non favorito ma addirittura ostacolato ed impedito, per via delle condizioni delle carceri di quel Paese, già oggetto di diversi interventi della Corte di Cassazione che le hanno censurate come incompatibili con il nostro concetto di pena rieducativa e risocializzante (si leggano, ad esempio, Corte di Cassazione, Sez. VI, n° 29721/2016; Sez. Fer., n° 39207/2017) sicchè, in definitiva, l'esecuzione della pena in Romania, nel caso che ci occupa, è contraria ai principi stabiliti dalla nostra Carta Costituzionale e priverebbe di fatto il prevenuto dal virtuoso percorso intrapreso volto alla funzione rieducativa della pena, oltre a porsi in aperta violazione dei citati artt. 4 e 5 del D. Lgs. n° 191/2010 nel necessario combi-

nato disposto sopra riportato. Ho ritenuto necessario spiegare nei dettagli tecnici la vicenda perché le riflessioni che ora vado a condurre intorno a questo caso non apparissero il portato della visione di parte del difensore, affrancate da quelle che sono le norme regolatrici della materia, di matrice costituzionale oltre che sovranazionale.

Viceversa, proprio a quelle norme tutte si è rifatto il mio argomentare, quando ho chiesto alla Magistratura di intervenire contro un evidente uso scriteriato dell'istituto del trasferimento da parte del P.M.; ma nessun Organo giurisdizionale si è mosso, nemmeno a fronte dell'attivazione a supporto registrata da parte dell'Università di Bologna e del Garante per i detenuti; Balaban per qualcuno rimane prima di tutto un assassino, rispetto al quale ogni norma trova un criterio applicativo diverso, personalizzato e quanto pare ovvio ed imprescindibile, per lui non conta.

Giusto processo, finalità della pena, salvaguardia dei diritti dell'Uomo tutti concetti che passano in secondo piano rispetto a preconetti, a sordo spirito punitivo od anche soltanto al cipiglio e questo dimostra che l'eguaglianza sarà pure un valore di altissimo profilo ma che può essere "interpretato" a seconda dei casi.

Se una parte dell'opinione pubblica si accalora per i rimpatri dei migranti clandestini, senza conoscerne minimamente le storie -tante di disperazione, ma alcune anche di delinquenza senza alcuna volontà di cambiare atteggiamento- prendendo posizione ideologica ed aprioristica e se la preponderante Magistratura -ordinaria ed amministrativa- riesce ad interpretare ed a plasmare le leggi nella direzione che crede giusta (anche il richiamo alle norme cogenti europee fa sorridere, perché di provvedimenti come quelli editi dai nostri Giudici in materia non se ne trovano di analoghi in Europa), nessuno ha interesse o si fa carico di salvaguardare i diritti di un uomo che, dopo aver soppresso la vita di un altro, ha avuto la dignità di rispettare la pena inflittagli -pur essendosi sempre professato innocente- e di orientare il proprio cammino nella direzione dell'impegno verso la rimodellazione di se stesso, facendo crescere il senso del rispetto per gli altri.

Una persona sulla strada del recupero non interessa nessuno, non è politicamente spendibile, non è un caso sul quale vale la pena faticare per trovare una soluzione, senza nemmeno contorcere la legge ma semplicemente applicandola; insomma, ne avessimo avuto mai la necessità, il caso di Balaban ci ha recato l'ennesima riprova di quanto la Giustizia, anche la più strutturata e patinata, possa rivelarsi essere di cartapesta.

## GiustiziaGiusta

Aut. Trib. Roma n. 628 del 12/11/91  
Sped. in abb. post. D.L. 353/2003  
(conv. in Legge 27/2/2004 n. 46)  
art. 1 - comma 2 - DCB Roma  
Filiale di Roma 45%

Mensile dell'Associazione  
per la Giustizia e il Diritto  
"ENZO TORTORA" - Onlus

PRESIDENTE  
**Italo Linzalone**  
Redazione e Ufficio Pubblicità  
00135 Roma - Via M. Pezzè Pascolato, 51  
Tel. 320 8150700

EDITORE  
Associazione per la Giustizia e il Diritto  
"Enzo Tortora" - Onlus  
00135 Roma - Via M. Pezzè Pascolato, 51

STAMPA  
**Scripta Manent**  
Via degli Italicci, 29 - 82026 Morcone (BN)  
Tel. 0824 956007 - manent2010@libero.it

Direttore Editoriale  
**Paolo Signorelli**

Direttore Responsabile  
**Marina Simeone**

Gli articoli rispecchiano le opinioni degli autori e impegnano esclusivamente la loro responsabilità. La collaborazione è aperta a tutte le persone interessate al dibattito sul problema della giustizia giusta.

Gli articoli e gli elaborati si intendono forniti a titolo gratuito e la Direzione si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche rese necessarie da esigenze di stampa.

Abbiamo intervistato l'avv. Giorgio Vaccaro sul Caso Bibbiano e di seguito l'esito della nostra discussione. L'avv. Vaccaro è esperto del *Sole 24ore* in diritto di famiglia. Le competenze dello studio Vaccaro interessano la psicologia giuridica-master in psichiatria forense dell'età evolutiva, separazioni e divorzi, la tutela delle parti deboli, la corretta lettura dei redditi nella determinazione degli assegni nella crisi della famiglia, unioni civili e i contratti di convivenza.

Intervista a cura di Marina Simeone

**Avvocato, Lei da anni è impegnato professionalmente nel campo minori. Può spiegare ai nostri lettori quali sono le modalità che rendono possibile determinati abusi?**

Lette le sue domande, vado a risponderle cercando di dare un senso comprensibile a tutti rispetto a questa "inchiesta" che si può dire abbia scoperto un vero e proprio vaso di Pandora fatto di interessi e di connivenze, in danno dei cittadini più deboli, le famiglie ed i minori che non hanno i soldi per potersi difendere.

Risponderò in breve ai quesiti più semplici, per poi raccogliere in un unico scritto la mia analisi del problema, che è poi sostanzialmente la risposta al primo quesito.

**Tra queste modalità quanto conta il conflitto di interesse dei giudici onorari, che spesso gestiscono interamente i procedimenti in luogo dei togati?**

Il conflitto di interesse tra gli operatori (togati e non togati) del Tribunale per i Minorenni si può dire faccia da sfondo del problema: il vero dramma è che esiste come vedremo più avanti un vero e proprio "vuoto normativo".

**Il primo nucleo antiabusi di Milano ha creato un metodo che ha fatto scuola più volte denunciato dall'unione delle camere penali. Perché alle denunce non è seguita un'azione concreta, tesa a smussare tale metodologia incrinata?**

Nessun ente organizzato su base locale è in grado di poter contrastare il fenomeno degli

interventi dichiarati di urgenza, perché si tratta di interventi indipendenti da una fase processuale.

**Le case famiglia sono strutture private, finanziate dallo Stato. Quanto peso ha l'interesse economico della loro sopravvivenza e degli assistenti sociali che vi ruotano intorno nel sistema affidi?**

Il peso delle strutture che ogni momento si occupano di "affidi" è la parte ancora nascosta dell'intera inchiesta ed è probabilmente il cuore del problema. Si immagini che anche il Parlamento non ha ancora un documento di indagine degno di questo nome ed i dati sono frammentari e non coerenti fra loro: il Garante della Infanzia semplicemente latita.

**Se Bibbiano non è un caso isolato, in che cosa si è distinto e perché ha fatto tanto clamore?**

Bibbiano è il luogo dove si è incentrata l'inchiesta aversata nei fatti e nelle dichiarazioni da tutta una parte della magistratura che in altre occasioni è sempre avara di commenti sull'operato dei suoi colleghi: ci sarebbe da chiedersi come mai, non trova?

**Quali armi di difesa ha attualmente un genitore innocente - e la nostra associazione ne ha conosciuti vari - che non voglia finire vittima di questo sistema?**

Fare rete, denunciare immediatamente l'attivazione di un "intervento" da parte dei Servizi Sociali e rivolgersi alle Associazioni che presidiano questi temi, la solitudine e l'isolamento possono essere fatali.



Una manifestazione tenutasi a Bibbiano

Come lei saprà, il 20 novembre di ogni anno, si tiene la Giornata Mondiale dell'Infanzia e quest'anno la ricorrenza è stata particolarmente significativa, perché son trascorsi sessanta anni dell'approvazione - da parte della Assemblea Generale della Nazioni Unite - della **Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo** (20.II.1959) che costituisce la prima dichiarazioni di Principi ONU specificamente immaginata per tutelare i più piccoli.

A questi principi ha poi fatto seguito la Convenzione sui Diritti della Infanzia e della Adolescenza come Trattato internazionale del quale fanno parte oltre 190 Stati ed al quale l'Italia ha aderito sin dal 1991. Nella mente e nella cultura, degli operatori di Diritto, è dunque ben chiara, o almeno lo dovrebbe essere, l'importanza della tutela del minore e della sua crescita.

Nei medesimi Trattati internazionali così come nelle successive dichiarazioni dei principi della Comunità Europea, il minore e le sue relazioni familiari, costituiscono dei capisaldi, apparentemente indiscussi.

Ancora sempre per inquadrare al meglio le forme di tutela "istituzionale" che le Nazioni hanno nell'ultimo secolo dedicato alla figura del Minore, non si può non ricordare come l'Italia fu tra le prime nazioni a dotarsi di un Tribunale dedica-

to a "comprendere" la particolare realtà del "minore di età" laddove fosse coinvolto nella commissione di un reato, come autore o come parte offesa ed a questi fini venne varato - il Tribunale "per" i Minorenni - con una competenza territoriale diversa dal Tribunale ordinario. Curia alla quale, dalla sua costituzione, venne dedicata una particolare attenzione anche nella stessa composizione dei collegi giudicanti, che diversamente dagli altri giudici, che si trovavano a trattare di una moltitudine di questioni di diritto, si dovevano occupare solo della "materia minorile".

Erano gli anni nei quali il nostro paese si dotò, rielaborandoli e rendendo le norme di Legge funzionali tra loro, dei quattro Codici (Civile con la sua Procedura, Penale con la sua Procedura) erano gli anni nei quali venne istituita l'Opera Nazionale Maternità e Infanzia il cui scopo specifico era «*la protezione e l'assistenza della maternità, la protezione dell'allattamento materno, l'igiene sociale della prima infanzia, la profilassi antitubercolare infantile, l'igiene scolastica, l'educazione fisica, la protezione igienica del fanciullo nel lavoro, la repressione degli abusi della patria potestà, la protezione sociale del fanciullo nella vita, la repressione degli abusi e dei delitti contro l'infanzia, l'educazione dei fanciulli anormali,*

*l'assistenza e la protezione dei fanciulli materialmente o moralmente abbandonati, la prevenzione della mendicizia, del vagabondaggio e della criminalità dei minorenni, la rieducazione dei fanciulli traviati, il trattamento delinquenti.*»

(Atti Parlamentari, Senato del Regno, Legisl. XXVII, Documenti, Disegni di legge e Relazioni, doc. N. 79.)

L'Opera nazionale Maternità ed Infanzia è stata sciolta - come Ente inutile - nel 1975, ed al di là delle valutazioni su di questa scelta, che appartengono ad altra analisi, non si può non sottolineare come nessuno, apparentemente, si sia accorto come si con tale "abolizione" si causasse un danno irreparabile e mai risolto al delicato meccanismo della "tutela di emergenza" esistente in Italia e prevista ancora oggi con il pieno vigore dell'art. 403 del Codice Civile il cui testo prevede: "*Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato, o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione*".

continua a pagina 4



Il Municipio di Bibbiano

DALLA TERZA PAGINA

## Intervista

Ed infatti con lo scioglimento come Ente - dichiarato inutile - della Opera nazionale maternità ed infanzia, era infatti venuta meno quella "Pubblica Autorità" che coordinava immediatamente e - senza gestire alcun "proprio interesse" - la fase delicata dell'allontanamento del minore dal suo contesto familiare.

Per comprendere al meglio la centralità della tutela del Minore, che esisteva in Italia, si deve studiare - come è richiesto sempre dalle regole dell'interpretazione, ogni qual volta si debba capire "il senso" di una qualunque legge - la "Relazione di accompagnamento al Codice Civile" e nello specifico il tema regolato dall'art. 403 dello stesso Codice.

Ecco il testo. Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi, al Codice Civile del 4 aprile 1942: "Nell'Art. 403 del Codice Civile si riporta, nella sua sostanza, la disposizione dell'art. 21 del Testo Unico delle leggi sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia Opera Nazionale Maternità e Infanzia approvato con R. decreto 24 dicembre 1934-XIII, n. 2.316, che stabilisce l'intervento della pubblica autorità (nella figura dei Patroni) a favore dei minori abbandonati.

È vero che nel richiamo generale, fatto nell'art. 400 del c.c., alle leggi speciali per quanto concerne l'assistenza ai minori, è compresa anche l'accennata disposizione, ma è sembrato che fosse sommamente opportuno riaffermare in questa materia un principio direttivo della legislazione fascista e cioè l'intervento diretto della pubblica autorità a favore dei minori abbandonati. L'assunzione di questa norma nel codice civile, vuol significare che l'intervento dell'autorità a favore dell'infanzia abbandonata o allevata in modo non conveniente, costituisce nel nuovo diritto non tanto una funzione amministrativa di carattere eccezionale, quanto una normale pubblica attività nell'interesse della sanità fisica e morale della stirpe. La nuova sistemazione presenta inoltre il vantaggio di sottrarre la norma alla frequente mutabilità della legislazione speciale, e fissa un criterio informatore, di importanza fondamentale, del diritto civile fascista. Considerata sotto questo profilo, la disposizione dell'art. 403 ha una portata assai vasta, perché l'attività dell'autorità amministrativa viene a incontrarsi con quella che è la competenza speciale del tribunale e del giudice tutelare in materia di patria potestà e di tutela.

**Sono evidenti i molteplici vantaggi che la collaborazione fra i detti organi apporterà in tutti i casi in cui sia urgente provvedere per la tutela di minorenni abbandonati o allevati con pericolo per la loro sanità fisica o morale".**

Con l'abolizione dell'Opera Nazionale è venuta semplicemente meno ogni Autorità che senza indugio si occupasse di "verificare" l'operato di "coloro" che avevano posto in essere un eventuale allontanamento di un minore dalla sua famiglia: ed i danni con Il Forteto prima e con Bibbiano poi sono sotto gli occhi di tutti.

In poche e semplici parole l'abolizione, cieca, della "pubblica autorità" di riferimento prevista dall'art. 403 del codice civile, ha creato una vera e propria "falla" nel Sistema della Tutela e della protezione della Infanzia.

Da quel momento è scomparsa e non è mai stata ricostituita alcuna Autorità Centrale che fosse messa a conoscenza di quanto posto in opera dai nuovi "organi di protezione dell'infanzia" che intervenendo, su propria valutazione, avessero allontanato un minore "immaginato in pericolo" e collocato "in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione".

L'indagine della Magistratura penale è ancora in corso in tutto il nostro paese ma lo scandalo di una realtà normativa, che ha consentito senza reagire, immediatamente riparando il vulnus al Diritto alla Tutela della Infanzia, resta e deve continuare ad essere percepito come un enorme scandalo!

L'interesse incontrollato ed incontrollabile di coloro che si occupino degli "allontanamenti" dei minori dalle loro famiglie, senza alcun previo vaglio della Magistratura, per un tempo "indeterminato" ed in luoghi dove si ottengono delle "sovvenzioni" per mantenersi i minori, non può infatti essere tollerato da alcuno.

Così come accadde nella storia del giornalismo con l'inchiesta che nel mondo si ricorda con il termine "Watergate" l'inchiesta giornalistica che si è occupata dell'indagine dei fatti di Bibbiano ha scoperchiato una realtà che nessuno può negare: il Sistema delle norme di tutela all'Infanzia ha una "falla" - ormai nota a tutti - nella quale, operatori senza scrupoli, possono compiere dei veri e propri abusi senza alcun controllo, proprio in danno di quel Minore, che le norme nazionali ed internazionali vogliono proteggere senza se né ma.

# L'isteria di una giustizia che perseguita persino dopo la morte.

"È uno che se muore non ci credere, perché è capace anche di rinascere...".

Questo il messaggio della Curva Nord, nel derby del primo settembre scorso, il primo senza Fabrizio Piscitelli, leader degli Irriducibili. Una frase tratta da una canzone di Franco Califano. Sopra la scritta un immenso telone raffigurante il volto di Diablo. Una coreografia maestosa, oscurata volutamente dai media. Nemmeno inquadrata, neanche per un secondo. Solo l'ultimo capitolo di una vicenda assurda, tutta all'italiana.

Sono passati ormai 5 mesi dalla morte di Fabrizio Piscitelli, per tutti "Diablo" appunto, o "Diabolik", per gli amici più stretti "Lo Stregone". Un tifoso laziale, uno dei fondatori degli Irriducibili, un ultras, uno che aveva pagato il suo conto con la giustizia e che, se si fosse ripresentato (e probabilmente sarebbe accaduto perché lui, Fabrizio, ha sempre ammesso di non essere un santo) lo avrebbe saldato nuovamente per intero. Come del resto ha sempre fatto in vita. Ma Diablo soprattutto, cosa sfuggita ai noti e soliti benpensanti, era anche un padre, un marito, un figlio. E come tale meritava di essere trattato. Perché a lui la vita gliela hanno strappata via. Ma non è mai stato una vittima, bensì un carnefice. Così lo hanno dipinto i benpensanti, sotto la regia squallida e all'ipocrisia dei potenti di un Paese rimasto a guardare.

Già, perché il 7 agosto di un'estate romana terribile, Fabrizio è stato ucciso, con un colpo di pistola alla nuca, in un parco, in pieno giorno, mentre era seduto, tranquillamente su una panchina. Tradito da chi era vicino a lui. Togliendo di fatto ai genitori, alla moglie Rita e alle figlie, Giorgia e Ginevra, il loro "uomo di casa".

Quello che è accaduto dopo la sua morte ormai è storia nota. Una caccia alle streghe su tutte le prime pagine dei giornali e sui tg nazionali.

Perché così faceva comodo, così avrebbe fatto "notizia" e fatto breccia nel cervello offuscato della massa.

Un funerale tradizionale negato. Questori, prefetti, politici, preoccupati che i suoi amici (e ne aveva tanti) potessero onorarlo e ricordarlo. E quindi la spinta per una funzione privata. Tra divieti e imposizioni. Solamente la caparbietà della famiglia ha evitato una ingiustizia. Una ingiustizia in nome della Giustizia.

Alla fine, ed è storia nota, si è optato per una via di mezzo. Cento persone, e il divieto agli amici di portare a spalla la bara in corteo per poche decine di metri, perché qualcosa bisognava pur sempre vietare (circa 300 gli uomini delle forze dell'ordine precettati per questo strategico incarico) con giornalisti eccitati di poter riprendere il "funerale del boss".

Chi l'ha ucciso, e perché, non è interessato praticamente a nessuno. Tranne, ovviamente a chi, a Fabrizio, gli voleva bene.

Che fosse un ultras non c'entra niente, con la morte di Piscitelli, eppure è proprio il fatto che Diabolik fosse un ultras che ha scatenato l'incredibile e grottesco balletto intorno ai suoi funerali.

"Una incomprensibile e isterica bulimia che, quando ci sono di mezzo gli ultras, spinge a controllare tutto, blindare tutto, vietare tutto, diffidare di tutto e tutti, per fronteggiare un'emergenza inesistente", ha scritto Giovanni Francesco su "Il Foglio", uno dei pochi giornalisti, probabilmente l'unico, ad aver avuto il coraggio di raccontare la verità.

Una foga repressiva dalla quale non si riesce più a uscire. Nemmeno per un morto, nemmeno per un funerale.

Ma Fabrizio resterà sempre un leader. Non uno stinco di santo certo, ma un capo carismatico per sempre. Anche ora che è stato ucciso. Per tutti coloro che lo hanno conosciuto.

